

**PROVINCIA DI RIMINI**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**N. 28 DEL 19/12/2018**

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100**

L'anno **duemiladiciotto (2018)** addì **diciannove (19)** del mese di **Dicembre** alle ore 17:40 in Rimini nella Sala Consiliare della sede provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale di Rimini si è riunito in prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominativo, in numero di 11 su 13, i Consiglieri Sigg.:

<b>Presenti</b>		<b>Componenti</b>	<b>Presenti</b>		<b>Componenti</b>
<b>S</b>	1)	SANTI RIZIERO	<b>S</b>	8)	PARMA ALICE
<b>S</b>	2)	CANTORI LORENZO	<b>S</b>	9)	PASINI LUCA
<b>S</b>	3)	CORAZZI GIULIA	<b>S</b>	10)	PECCI ANNA
<b>S</b>	4)	DI NATALE BARBARA	<b>S</b>	11)	PECCI MARZIO
<b>S</b>	5)	GOBBI SIMONE	<b>N</b>	12)	PELLEGRINO ALFONSO
<b>S</b>	6)	MORELLI DANIELE	<b>N</b>	13)	VICARIO WALTER
<b>S</b>	7)	MURATORI MIRCO			

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE SANTI RIZIERO il quale, constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, UGUCCIONI LUCA.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**RICHIAMATI** i seguenti articoli del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147):

- *art. 24 comma 1* "...entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate";
- *art. 20 comma 1*: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- *art. 26 comma 11* "...salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.";

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 16 del 3/10/2017 avente ad oggetto, "*revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, N. 100*" con la quale l'Ente ha adempiuto alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P.;

**RITENUTO** provvedere, successivamente a tale revisione straordinaria, alla ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 comma 1;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che la Provincia di Rimini, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio:

*“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) ai sensi dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. risultino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n.

*175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*  
f) *necessitate di contenimento dei costi di funzionamento;*  
g) *necessitate di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** ai sensi dell'art. 4 comma 9bis del T.U.S.P è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

*- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Provincia di Rimini e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;*

e ai sensi del comma 12sexies dell'art. 26 del T.U.S.P:

*- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;*

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., devono essere individuate le partecipazioni da mantenere e da alienare, queste ultime al fine di perseguire la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati, con alienazione da perfezionare entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RILEVATO** che nel caso di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione annuale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che la revisione straordinaria effettuata nel 2017 e la presente revisione ordinaria di tutte le partecipazioni detenute sono state istruite dall'Ufficio "partecipate", in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e considerando che, ai sensi del comma 85 della Legge Del Rio, l'Ente esercita le seguenti funzioni:

- a) *pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
- b) *pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;*
- c) *programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;*
- d) *raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;*
- e) *gestione dell'edilizia scolastica;*
- f) *controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.*

e ai sensi del comma 86 esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) *cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;*
- b) *cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.*

e ai sensi del comma 89:

*“Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie”.*

**DATO ATTO** che mediante la revisione straordinaria, riferita alle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, l'Ente ha deliberato di procedere, sulla base delle valutazioni e motivazioni espresse nel piano allegato alla deliberazione, all'alienazione delle partecipazioni nelle seguenti società:

- Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A.
- Ferrovie Emilia-Romagna SRL - FER S.R.L.
- GEAT S.P.A.
- L'Altra Romagna Società consortile a R.L.
- Ervet - Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio Spa
- Porto intermodale di Ravenna - SAPIR
- TPER S.P.A.

e al mantenimento delle partecipazioni in:

- Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. Società Consortile
- Centro Agroalimentare Riminese spa (CAAR)
- Italian Exhibition Group
- Lepida Spa
- Rimini Congressi Srl
- Romagna Acque – Società delle Fonti spa
- Società del Palazzo dei Congressi Spa
- Start Romagna Spa

**DATO ATTO:**

- che a fine 2017, l'Ente ha perfezionato la dismissione della partecipazione detenuta in TPER S.P.A.;
- che la quota di partecipazione detenuta in Ferrovie Emilia-Romagna SRL - FER S.R.L. è stata liquidata dalla Regione Emilia-Romagna; FER S.r.l. è divenuta pertanto una società unipersonale sottoposta al controllo totale della Regione Emilia-Romagna, socio unico con il 100% del capitale sociale;
- che l'Ente ha richiesto la liquidazione in denaro, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter del TUSP, delle partecipazioni detenute in GEAT S.P.A. e Porto intermodale di Ravenna – SAPIR avendo per entrambe provveduto, con esito negativo (nessuna offerta valida pervenuta) all'espletamento di procedura di vendita delle azioni;
- che con atto consiliare nr. del l'Ente ha deliberato il recesso ai sensi dell'art. 2437 della partecipazione detenuta in Ervet - Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio Spa;
- dell'acquisizione, nel corso del 2018, da parte di Crédit Agricole S.A. attraverso la sua controllata italiana Crédit Agricole Cariparma («Crédit Agricole Cariparma») di una partecipazione del 95,3% in Cassa di Risparmio di San Miniato («Carismi»), Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A («Carim») e Cassa di Risparmio di Cesena («Caricesena»);
- che l'Ente non ha aderito, nel corso del corrente anno, all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Crédit Agricole Cariparma di azioni ordinarie di Cassa di

Risparmio di Rimini S.p.A, in considerazione di una valutazione di non congruità del controvalore offerto;

- che è in corso di perfezionamento la dismissione della partecipazione detenuta nell'Altra Romagna Società consortile a R.L.

**CONSIDERATO** inoltre che, rispetto alla data della rilevazione, 23/9/2016, sono intervenute modifiche significative nelle partecipazioni detenute dall'Ente:

- le partecipazioni detenute dall'Ente nelle società IEG S.P.A. e Società del Palazzo dei Congressi sono state conferite nella società holding Rimini Congressi Srl, conformemente alla deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 9 del 13/6/2017; le partecipazioni nelle due società incorporate a partire dalla prossima rilevazione assumeranno la configurazione di partecipazioni indirette.
- a partire dall'1/3/2017 "A.M. s.r.l. consortile" ha modificato la propria ragione sociale in "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. S.R.L. consortile" in seguito alla intervenuta scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità delle Province di Forlì-Cesena ("A.T.R. s.r.l. consortile") e di Rimini ("A.M. s.r.l. consortile") a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.R.A. s.r.l.), con trasferimento a quest'ultima dei due rami d'azienda delle due "scisse" inerenti la funzione di "autorità della mobilità"; P.M.R. svolge attività di proprietà e amministrazione degli assets;

**RILEVATA** la necessità che siano predisposte dall'Ente le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della deliberazione di revisione straordinaria, delle procedure e regole previste dagli statuti societari e secondo i tempi previsti e che la scelta delle modalità operative dell'alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

**VISTE** le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

**VISTO** l'esito della ricognizione, che per ciascuna partecipazione detenuta dall'Ente alla data del 31/12/2017 è analiticamente dettagliato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, tenuto debitamente conto della deliberazione della corte dei conti e dei rilievi espressi dal MEF di esame della revisione straordinaria le cui osservazioni sono recepite nel piano allegato;

**DATO ATTO** che l'influenza della Provincia di Rimini su società partecipate indirettamente, con l'eccezione delle società I.E.G. Spa, Società del Palazzo dei Congressi Spa e Plurima Spa, incluse nella revisione ordinaria, come dettagliato nell'allegato "A", risulta assai poco significativa;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, Finanziarie Patrimoniali e Informatiche, Dott.ssa Isabella Magnani, ai sensi dell'art. 49 1° comma del TUEL;

**UDITO** il dibattito (si omette la discussione la cui registrazione è conservata agli atti del servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, Finanziarie Patrimoniali e Informatiche);

**A MAGGIORANZA DI VOTI** espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti con n. 8 voti a favore e n. 3 voti contrari (i Consiglieri Cantori, Pecci A. e Pecci M.);

### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dalla Provincia di Rimini alla data del 31 dicembre 2017, come dettagliato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI CONFERMARE**, sulla base delle valutazioni e motivazioni espresse nel piano, l'alienazione delle seguenti partecipazioni:
  - Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A./ora Credit Agricole Cariparma
  - GEAT S.P.A.
  - L'Altra Romagna Società consortile a R.L.
  - Ervet - Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio Spa
  - Porto intermodale di Ravenna – SAPIRprecisando, con riferimento all'alienazione della partecipazione detenuta in Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A. ora Credit Agricole Cariparma, che si procederà alla stessa all'esito di una valutazione positiva della congruità del controvalore offerto;
- 3) **DI MANTENERE**, sulla base delle valutazioni e motivazioni espresse nel piano, le seguenti partecipazioni:
  - Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini
  - Centro Agroalimentare Riminese spa (CAAR)
  - Lepida Spa
  - Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – società consortile a r.l.
  - Rimini Congressi Srl
  - Romagna Acque – Società delle Fonti spa
  - Start Romagna Spa



- 4) **DI INCARICARE** il competente ufficio provinciale di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a ciascuna società partecipata dall'Ente;
- 6) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di provvedere al fine di adempiere tempestivamente alla comunicazione obbligatoria dell'esito della revisione ordinaria attraverso l'applicativo "*Partecipazioni del Portale del Ministero del Tesori*";

**A MAGGIORANZA DI VOTI** espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti con n. 8 voti a favore e n. 3 voti contrari (i Consiglieri Cantori, Pecci A. e Pecci M.);

### **D E L I B E R A**

- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
SANTI RIZIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
UGUCCIONI LUCA

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Dlgs.n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
UGUCCIONI LUCA